



N. R.G. 814/2026

TRIBUNALE DI TIVOLI

Sezione Civile

ORDINANZA

Il Giudice dott.ssa Beatrice Ruperto,

a scioglimento della riserva assunta nel procedimento iscritto al n. R.G. 814/2026 V.G. ed esaminati gli atti;

Osserva

Con istanza di accesso alla procedura di composizione negoziata (pubblicata nel registro delle imprese in data 3.2.2026), la ricorrente Setec S.r.l. ha chiesto la conferma delle misure protettive e, contestualmente, l'adozione di specifiche misure cautelari, ai sensi degli artt. 18 e 19 CCII, ritenute necessarie al fine di esperire utilmente il procedimento di composizione negoziata della crisi in cui versa.

La ricorrente ha, in particolare, rappresentato di trovarsi in una condizione di grave squilibrio economico, patrimoniale e finanziario, determinata da fattori in larga parte esogeni alla gestione, tra i quali rilevano le condotte pregiudizievoli dell'ex socio, la perdita di rilevanti commesse nel settore pubblico, nonché gli effetti della crisi pandemica. Ha, altresì, illustrato le linee essenziali del proprio progetto di risanamento, fondato sulla continuità aziendale indiretta mediante affitto e futura cessione del ramo d'azienda, sull'apporto di finanza esterna da parte del socio unico - in via di formalizzazione mediante vincolo di destinazione - e sulla rinuncia di quest'ultimo al proprio credito.

Nell'atto introduttivo, la società ha domandato non solo la conferma delle misure protettive tipiche, ma anche l'adozione di misure cautelari ulteriori e atipiche e, segnatamente: lo svincolo delle somme pignorate in tutte le procedure esecutive pendenti; il rilascio, da parte di INPS, INAIL e ADER, di un DURC provvisorio, ovvero l'accertamento interinale dei presupposti per il rilascio del documento; in ulteriore subordine, l'ordine alle Pubbliche Amministrazioni debtrici di provvedere al pagamento dei crediti vantati dalla società anche in assenza del DURC. L'Esperto si è espresso in senso favorevole alla conferma delle misure protettive con parere depositato in data 27.2.2026, e successiva integrazione del 5.3.2026, in quanto funzionali ad assicurare l'avvio e il regolare svolgimento delle trattative e a preservare le condizioni necessarie

per il miglior soddisfacimento dei creditori. Ha evidenziato, in questo senso, la presenza di un *periculum* concreto derivante dalle procedure esecutive in corso e dal blocco dei conti correnti - atteso che *“La prosecuzione di tali azioni non solo impedirebbe l’attuazione del piano, ma disgregherebbe il patrimonio aziendale a danno della generalità dei creditori”* - nonché la convenienza del percorso di risanamento rispetto alla liquidazione giudiziale - in quanto *“mentre la liquidazione giudiziale comporterebbe un soddisfacimento nullo per l’Erario e parziale per gli Enti Previdenziali, il piano di risanamento, grazie all’apporto decisivo e ora garantito della finanza esterna, permette un soddisfacimento significativamente superiore per tutti”*.

Si sono costituiti i creditori INPS e Studio 1870 S.r.l., opponendosi alla concessione delle misure cautelari richieste.

L’INPS ha, in particolare, eccepito l’inammissibilità e comunque l’infondatezza della misura richiesta nei suoi confronti, evidenziando la persistente irregolarità contributiva della ricorrente e richiamando l’operatività dell’intervento sostitutivo, talché *“il rilascio di un Durc provvisorio positivo altererebbe il mercato permettendo ad un’azienda con posizione debitorie verso lo scrivente Istituto di interagire con altri enti pubblici e offrire servizi e prestazioni senza l’onere di mantenere la regolarità contributiva, come fanno gli altri soggetti giuridici, mentre così facendo l’amministrazione che deve pagare può farlo saldando direttamente le inadempienze aperte presso INPS”*.

Studio 1870 S.r.l. ha invece contestato la plausibilità del piano e la concretezza delle trattative, deducendo altresì la sproporzione delle misure richieste rispetto alle ragioni dei creditori precedenti.

All’esito dell’udienza del 9.3.2026, il Giudice si è riservato con termine per note di dieci giorni. La ricorrente ha depositato le note autorizzate in data 19.3.2026, ribadendo la centralità del DURC ai fini della continuità dei flussi finanziari e dando conto delle attività svolte successivamente all’udienza.

Deve anzitutto essere esaminata la richiesta di conferma delle misure protettive tipiche.

Le disposizioni degli artt. 18 e 19 CCII attribuiscono a tali misure la funzione di preservare l’integrità del patrimonio e di evitare che iniziative individuali dei creditori possano compromettere le trattative in corso. Il sindacato giudiziale non investe il merito del piano, ma si limita alla verifica della non manifesta infondatezza del percorso di risanamento e della funzionalità della protezione.

Nel caso di specie, tali presupposti risultano integrati, anche alla luce delle puntuali e motivate considerazioni svolte dall'esperto. Il piano, sebbene ancora in fase di definizione, non appare manifestamente irrealistico; l'intervento del socio unico, una volta formalizzato, è idoneo a sostenerlo; la prosecuzione dell'attività, sia pure in forma indiretta, consente la conservazione del valore aziendale. Sussiste, inoltre, un concreto pericolo di pregiudizio, desumibile dalla pluralità di procedure esecutive e dal blocco dei conti correnti.

La richiesta di conferma delle misure protettive deve, pertanto, essere accolta e la protezione viene quindi confermata nella misura di 120 giorni, il massimo di legge, salvo proroghe, decorrenti dall'inizio della loro efficacia - ossia dalla data di pubblicazione nel Registro delle Imprese dell'istanza di applicazione delle misure protettive, e dunque dalla data del 3.2.2026 - mandando all'esperto di segnalare tempestivamente ogni fatto sopravvenuto o successivamente accertato che possa giustificare la revoca della misura o l'abbreviazione della sua durata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 19, comma 6 del CCII.

Diversa conclusione deve essere raggiunta con riguardo alle misure cautelari richieste.

In via generale, ai sensi dell'art. 2, lett. q), CCII, le misure cautelari consistono in provvedimenti diretti alla tutela del patrimonio o dell'impresa del debitore che appaiano, secondo le circostanze, più idonei ad assicurare provvisoriamente il buon esito delle trattative e degli strumenti di regolazione della crisi.

Ne consegue che tali misure devono essere caratterizzate da necessità, strumentalità e proporzionalità, non potendo tradursi in anticipazioni degli effetti finali né in provvedimenti a contenuto soddisfattivo.

Con riferimento alla richiesta di svincolo dei beni e/o delle somme pignorate nelle procedure incardinate da: Elettrolazio S.p.A., Net Engineering S.r.l., Studio 1870 S.r.l., Valore IT S.r.l. (richiesta integrata in data 5.3.2026 e in data 19.3.2026, anche nei confronti dei creditori Avv. Nicola Di Tomassi; Avv. Andrea Piacitelli; Andrea Miccoli) deve ribadirsi che, nell'ambito della composizione negoziata, può essere disposta unicamente la sospensione delle procedure esecutive, ma non la restituzione delle somme già vincolate, la quale comporterebbe un effetto irreversibile incompatibile con la natura cautelare della tutela.

La giurisprudenza ha, difatti, chiarito che *“In tema di composizione negoziata, qualora il Tribunale abbia confermato le misure protettive richieste dal debitore con riferimento all'espropriazione presso terzi promossa in suo danno, il relativo pignoramento non viene comunque dichiarato inefficace e le somme presenti nel conto corrente non possono essere liberate in favore dell'imprenditore per soddisfare equamente i creditori. Il*

procedimento esecutivo entra, per converso, in una fase di mera quiescenza, con il conseguente blocco dell'attività liquidatoria in funzione del proficuo svolgimento delle trattative, ferma restando, tuttavia, l'indisponibilità - fino al raggiungimento, ai sensi dell'art. 546 c.p.c., di quanto precettato aumentato della metà - delle somme giacenti nel conto oggetto di espropriazione e di quelle suscettibili di confluire durante la fase della sospensione della procedura esecutiva" (Trib. Milano 27.1.2022; cfr. anche Trib. Milano 4.7.2025, secondo cui "anche in questo contesto, la sospensione del processo esecutivo può solo operare ex nunc, secondo la regola generale dettata dall'art. 626 c.p.c. (cfr. Cass. 30 marzo 2023, n. 8998). La misura richiesta, d'altronde, contrasterebbe con i principi di provvisorietà e strumentalità propri della tutela cautelare, determinando una devoluzione definitiva delle somme).

Si ritiene, dunque, che la società in crisi non possa, tramite la richiesta di misure cautelari e/o comunque "atipiche", ottenere un effetto maggiore, tale da porre non solo in quiescenza la procedura esecutiva ma addirittura determinare di fatto una "inefficacia" definitiva del vincolo, come deriverebbe nella sostanza dalla misura richiesta, stante anche l'evidente sproporzione tra l'effetto che si vuole ottenere (favorire le trattative) ed il sacrificio richiesto al creditore (in questo senso, Trib. Padova 5.9.2025).

Quanto alle domande relative al DURC, occorre osservare che, anche a voler ammettere la possibilità di pronunce cautelari meramente dichiarative, resta in ogni caso preclusa l'adozione di provvedimenti che impongano obblighi agli enti pubblici, in violazione dei limiti delle attribuzioni del giudice ordinario.

Le statuizioni richieste appaiono, inoltre, non idonee al conseguimento dello scopo cautelare, in quanto non sarebbero di per sé sufficienti a consentire il risultato perseguito (incasso dei crediti), essendo pur sempre necessario, all'esito, il *facere*, in questa sede non coercibile con ordine diretto, degli enti preposti. Difetta, pertanto, il requisito della strumentalità immediata rispetto alle finalità indicate dalla parte in ricorso, essendo la riscossione dei crediti dedotti effetto mediato e non diretto dei chiesti provvedimenti.

Sotto ulteriore profilo, le misure richieste risultano finalizzate in via preminente a consentire la riscossione di crediti già maturati nei confronti della Pubblica Amministrazione, obiettivo che trascende la finalità propria delle misure cautelari e attiene piuttosto alla continuità aziendale, non immediatamente riferibile all'interesse delle trattative con i creditori.

La domanda si risolve, pertanto, in una richiesta di anticipazione di utilità economiche, con effetti sostanzialmente soddisfatti.

Infine, l'argomentazione secondo cui l'assenza di tali misure comprometterebbe l'effettività della composizione negoziata non appare dirimente, dovendosi considerare il sistema nel suo complesso, che prevede strumenti idonei alla gestione del debito e alla continuità aziendale senza necessità di ricorrere a provvedimenti cautelari atipici e soddisfattivi.

Le misure cautelari richieste risultano, pertanto, prive dei requisiti di necessità, strumentalità e proporzionalità e devono essere rigettate.

P.Q.M.

Il Giudice designato,

letti gli artt. 18 e 19 CCII,

- conferma le misure protettive richieste da Setec S.r.l. (C.f. 09374391002), con sede in Guidonia Montecelio (RM), Via Tenuta del Cavaliere n.1, in persona del l.r.p.t., ai sensi dell'art. 18 CCII, con decorrenza dalla data della loro pubblicazione nel Registro delle Imprese (3 febbraio 2026) e per la durata di centoventi giorni, salvi eventuali successivi provvedimenti, e, in conseguenza:

- i creditori non possono acquisire diritti di prelazione se non concordati con l'imprenditore né possono iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul suo patrimonio o sui beni e sui diritti con i quali viene esercitata l'attività d'impresa; le prescrizioni rimangono sospese e le decadenze non si verificano;
 - non può essere pronunciata sentenza di apertura della liquidazione giudiziale;
 - i creditori, ivi compresi le banche e gli intermediari finanziari, i loro mandatari e i cessionari dei loro crediti, nei cui confronti operano le misure protettive non possono, unilateralmente, rifiutare l'adempimento dei contratti pendenti, provocarne la risoluzione, anticiparne la scadenza o modificarli in danno dell'imprenditore oppure revocare in tutto o in parte le linee di credito già concesse per il solo fatto del mancato pagamento di crediti anteriori rispetto alla pubblicazione dell'istanza di applicazione delle misure; restano ferme in ogni caso la sospensione e la revoca delle linee di credito disposte per effetto dell'applicazione della disciplina di vigilanza prudenziale;
 - le banche e gli intermediari finanziari, i mandatari e i cessionari dei loro crediti non possono mantenere la sospensione relativa alle linee di credito accordate al momento dell'accesso alla composizione negoziata se non dimostrano che la sospensione è determinata dalla applicazione della disciplina di vigilanza prudenziale;
- avverte che ai sensi dell'art. 18 CCII sono esclusi dalle misure protettive i diritti di credito dei lavoratori;

- rigetta tutte le ulteriori richieste di misure cautelari formulate dalla ricorrente.

Manda all'Esperto di segnalare tempestivamente ogni fatto sopravvenuto idoneo a giustificare la revoca o l'abbreviazione della durata delle misure protettive.

Dispone la comunicazione del presente provvedimento alle parti e al Registro delle Imprese, entro il giorno successivo al deposito.

Tivoli, li 25.3.2026

Il Giudice
dott.ssa Beatrice Ruperto